

Delibera n° 294

Estratto del processo verbale della seduta del
4 marzo 2022

oggetto:

DEROGA AL DOCUMENTO "INDIRIZZI E STANDARD FORMATIVI PER IL CONSEGUIMENTO DELLA QUALIFICA DI OPERATORE SOCIO-SANITARIO" DI CUI ALLA DGR 381/2016.

Massimiliano FEDRIGA	Presidente	presente
Riccardo RICCARDI	Vice Presidente	assente
Sergio Emidio BINI	Assessore	presente
Sebastiano CALLARI	Assessore	presente
Tiziana GIBELLI	Assessore	assente
Graziano PIZZIMENTI	Assessore	presente
Pierpaolo ROBERTI	Assessore	presente
Alessia ROSOLEN	Assessore	presente
Fabio SCOCCIMARRO	Assessore	assente
Stefano ZANNIER	Assessore	presente
Barbara ZILLI	Assessore	presente

Gianni CORTIULA Segretario generale

In riferimento all'oggetto, la Giunta Regionale ha discusso e deliberato quanto segue:

Vista la legge regionale 21 luglio 2017, n. 27 "Norme in materia di formazione e orientamento nell'ambito dell'apprendimento permanente";

Visto il decreto del Presidente della Giunta regionale n. 140 del 22 giugno 2017 "Regolamento recante modalità di organizzazione, di gestione e di finanziamento delle attività di formazione professionale e delle attività non formative connesse ad attività di formazione professionale in attuazione dell'articolo 53 della legge regionale 16 novembre 1982, n. 76 (ordinamento della formazione professionale)";

Visto l'Accordo tra il Ministro della sanità, il Ministro per la solidarietà sociale e le regioni e province autonome di Trento e Bolzano, per la individuazione della figura e del relativo profilo professionale dell'operatore sociosanitario e per la definizione dell'ordinamento didattico dei corsi di formazione, sancito nella seduta del 22 febbraio 2001 della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano (Repertorio atti n. 1161), pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, serie generale n. 91 del 19 aprile 2001, di seguito "Accordo";

Tenuto conto che l'articolo 2, comma 1, dell'Accordo, dispone che "la formazione dell'operatore socio-sanitario è di competenza delle regioni e province autonome, che provvedono alla organizzazione dei corsi e delle attività didattiche, nel rispetto delle disposizioni del presente decreto";

Vista la propria deliberazione n. 1879 del 31 maggio 2001, con la quale sono state recepite le disposizioni contenute nell'Accordo;

Vista la propria deliberazione n. 381 dell'11 marzo 2016, con la quale è stato approvato il documento "Indirizzi e Standard formativi per il conseguimento della qualifica di Operatore socio-sanitario", di seguito Indirizzi;

Visto, in particolare, l'articolo 6 (Tirocinio/Stage), comma 2, degli Indirizzi, che prevede che ogni allievo deve obbligatoriamente svolgere 4 diverse esperienze di tirocinio nei contesti operativi e per il numero di ore di seguito elencati:

- Strutture e servizi sanitari (Presidi ospedalieri) 120 ore;
- Strutture e servizi socio-sanitari (servizi residenziali) 120 ore;
- Strutture e servizi socio educativi e socio - assistenziali (servizi semi residenziali) 90 ore;
- Servizi di assistenza domiciliare 120 ore;

Vista la propria deliberazione n. 839 del 28 maggio 2021, che programma la formazione per operatori socio sanitari (OSS) e per operatori socio sanitari con formazione complementare per l'annualità 2021/2022 e fornisce indicazioni per l'attuazione dei corsi, attribuendo la gestione di alcuni degli stessi alle Aziende sanitarie regionali, in aggiunta ai corsi gestiti dagli Enti di formazione professionale accreditati;

Tenuto conto che, per il perdurare della situazione epidemiologica da Covid-19, da parte dei soggetti gestori dei corsi è stata evidenziata la difficoltà di far accedere le allieve e gli allievi dei corsi previsti per l'anno formativo 2021/2022 a molte delle Strutture e Servizi socio-sanitari, socio educativi e socio- assistenziali e di assistenza domiciliare;

Considerato che per lo stesso perdurare della situazione epidemiologica da Covid-19 si rende altresì necessario favorire la più pronta realizzazione dei corsi di formazione iniziale al fine di disporre di personale con la qualifica di operatore socio sanitario per le esigenze degli Enti del Servizio sanitario regionale e delle Strutture residenziali per anziani e disabili;

Ritenuto pertanto necessario, al fine di consentire la realizzazione delle attività relative ai corsi previsti per l'anno formativo 2021/2022, apportare delle modifiche all'organizzazione didattica prevedendo, in deroga a quanto previsto dall'articolo 6 (Tirocinio/stage), comma 2, degli Indirizzi, una diversa articolazione dell'esperienza di tirocinio limitandola ad almeno 2

sedi operative, una delle quali deve essere un presidio ospedaliero, fermo restando il numero di ore complessive di tirocinio (450) che dovranno essere effettuate nonché la durata minima prevista per ogni tipologia di tirocinio, nel rispetto di quanto indicato dall'Accordo;

Su proposta dell'Assessore al lavoro, formazione, istruzione, ricerca, università e famiglia, di concerto con l'Assessore alla salute, politiche sociali e disabilità,

La Giunta regionale, all'unanimità,

Delibera

1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 6 (Tirocinio/Stage), comma 2, di cui al documento "Indirizzi e Standard formativi per il conseguimento della qualifica di Operatore socio-sanitario", approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 381 del 11 marzo 2016, l'esperienza di tirocinio nell'ambito dei corsi per il conseguimento della qualifica di operatore socio-sanitario previsti per l'anno formativo 2021/2022, si svolge in almeno 2 delle sedi operative di cui al citato articolo 6, comma 2 degli Indirizzi, una delle quali deve essere un presidio ospedaliero.
2. In ottemperanza a quanto indicato dall'Accordo tra il Ministro della sanità, il Ministro per la solidarietà sociale e le regioni e province autonome di Trento e Bolzano, per la individuazione della figura e del relativo profilo professionale dell'operatore sociosanitario e per la definizione dell'ordinamento didattico dei corsi di formazione, sancito nella seduta del 22 febbraio 2001 della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, devono essere effettuate le ore complessive di tirocinio (450) e devono essere rispettate le durate minime previste per ogni tipologia di tirocinio.

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO GENERALE